

Direzione centrale autonomie locali,
funzione pubblica, sicurezza e politiche per
l'immigrazione

Prot. n. 0005276 / P

Data 03/03/2021

Class AAL-1-6-1

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione	autonomielocali@certregione.fvg.it fax + 39 0432 555 465 I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

TRASMESSA VIA PEC

Ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

Alle Comunità
della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

All'Unione territoriale intercomunale
Valli e Domiti Friulane

All'Unione territoriale intercomunale
Livenza Cansiglio – Cavallo

Ai Comandi e agli uffici di polizia locale
LORO SEDI

Oggetto: Nota esplicativa della DGR 289/2021, avente ad oggetto “Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2021. Approvazione definitiva”.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 289 adottata nella seduta del 26 febbraio 2021, in corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

Il Programma si compone di tre Sezioni:

- **Sezione I:** riporta l’analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell’ordinata e civile convivenza nell’anno 2020.
- **Sezione II:** disciplina le modalità di assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi in materia di sicurezza dei **Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale** ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009;
- **Sezione III:** riguarda il finanziamento per la realizzazione di progetti, proposti dai Comuni singoli o associati, volti a migliorare la sicurezza della popolazione e, in particolare, delle famiglie e delle fasce deboli, nonché la tutela e la salvaguardia del decoro nella fruizione degli spazi pubblici. I criteri e le modalità di finanziamento sono previsti in un apposito bando.

adottato con decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, attualmente in fase di predisposizione.

Di seguito sono illustrati gli aspetti più rilevanti della Sezione II.

Il Sezione - interventi in materia di sicurezza dei Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale

1. Enti locali beneficiari degli interventi

Sono beneficiari degli interventi gli Enti locali che, **al momento della presentazione della domanda, sono dotati di un Corpo di polizia locale** conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 9/2009 (paragrafo 2 della Sezione II).

Per **Corpo di polizia locale** si intende quello formato, al momento della presentazione della domanda, da almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana (paragrafo 2.1 della II Sezione).

Ai fini dell'istituzione del Corpo di polizia locale, per **operatore di polizia locale** si intende il personale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a prescindere dall'orario di lavoro effettivamente svolto (cfr. paragrafo 4. della presente nota).

Qualora l'ente richiedente sia una forma associativa, una Comunità o un'Unione, si considerano gli operatori complessivi appartenenti al Corpo di polizia associato.

Sono **enti locali beneficiari** degli interventi (paragrafo 2.2 della Sezione II):

- a) Comuni che svolgono il servizio di polizia locale singolarmente;
- b) Comuni capofila di forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale per conto degli enti locali che ne fanno parte;
La forma collaborativa deve essere costituita con convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale;
- c) Comunità di cui agli artt. 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21, in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale
- d) Unioni territoriali intercomunali prorogate al 30 giugno 2021, in nome e per conto dei Comuni che hanno conferito le funzioni di polizia locale.

Sono inammissibili le domande presentate singolarmente dagli enti facenti parte delle forme collaborative per lo svolgimento del servizio associato di polizia locale indicate alle lettere b), c) e d).

2. Tipologia degli interventi finanziabili

Il paragrafo 3. della Sezione II del Programma determina gli interventi finanziabili di parte capitale e di parte corrente.

3. Criteri di riparto delle risorse

I criteri di riparto delle risorse sono illustrati al paragrafo 4. della Sezione II.

4. Modalità di presentazione della domanda

La **domanda per la richiesta di finanziamento** (paragrafo 5.1 della Sezione II) è inviata al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, esclusivamente via pec all'indirizzo: autonomielocali@certregione.fvg.it **entro il 18 marzo 2021** (venti giorni dall'approvazione definitiva del Programma).

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, quindi, dal Sindaco del Comune singolo o del Comune capofila di forme associative o dal Presidente della Comunità o dell'Unione (o da un loro delegato).

Il **modulo di domanda di finanziamento** è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza, alla pagina: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2021/Programma_sicurezza_II_sezione/

Il **numero degli operatori di polizia locale**, con esclusione del personale amministrativo che coadiuva l'attività degli operatori di polizia locale, va conteggiato con riferimento ai singoli soggetti, indipendentemente dall'orario di lavoro svolto. La dichiarazione è resa ai fini dell'ammissibilità della domanda per determinare o meno l'istituzione del Corpo di polizia locale ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.r. 9/2009 e per la quantificazione del riparto del finanziamento.

Qualora non sia già stato comunicato allo scrivente Servizio, **per le forme collaborative di nuova istituzione o in caso di modifica alle convenzioni già esistenti**, è richiesta, in allegato alla domanda, copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda.

5. Procedimenti di riparto e concessione/liquidazione dei finanziamenti

Le risorse disponibili per l'attuazione del Programma sono ripartite tra gli Enti beneficiari **entro il 17 aprile 2021** (trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande) con decreto del Direttore dello scrivente Servizio (paragrafo 5.3 della Sezione II).

Il **decreto di riparto è comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione** e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione all'indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2021/Programma_sicurezza_II_sezione/

Entro venti giorni dalla data della comunicazione ai beneficiari del decreto di riparto, **il finanziamento è concesso e contestualmente liquidato** con decreto del Direttore dello scrivente Servizio (paragrafo 5.4 della Sezione II).

L'avvenuta adozione dei decreti di concessione e di liquidazione può essere verificata nella pagina web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Finanza_locale/TRASFERIMENTI/trasferimenti.html

6. Comunicazione della descrizione degli interventi

Entro il 15 novembre 2021 gli enti beneficiari comunicano allo scrivente la suddivisione dei finanziamenti assegnati, con riferimento ai singoli interventi previsti nelle tipologie di parte capitale e di parte corrente ed una descrizione degli stessi (paragrafo 5.5 della Sezione II).

Il relativo **modulo** è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza, alla pagina:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2021/Programma_sicurezza_II_sezione/

La mancata comunicazione della descrizione degli interventi comporta la revoca parziale del finanziamento nella misura del 10 per cento del contributo complessivamente erogato.

7. Variazione degli interventi

L'esecuzione degli interventi deve essere conforme a quanto indicato nella comunicazione descrittiva degli stessi (Paragrafo 6 della Sezione II).

Si segnala che, all'interno delle tipologie degli interventi in conto capitale e di parte corrente, **è ammissibile la compensazione tra interventi diversi, limitatamente agli interventi già oggetto della comunicazione.**

8. Monitoraggio

Durante il periodo di realizzazione degli interventi la Regione può effettuare un monitoraggio al fine di valutarne lo stato di avanzamento, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 7/2000 (paragrafo 7 della II Sezione).

9. Periodo di ammissibilità della spesa e rendicontazione delle spese sostenute

Si considerano **ammissibili a finanziamento le spese sostenute dagli enti beneficiari dalla data di presentazione della domanda al 31 marzo 2023.** (Paragrafo 8 della Sezione II)

La rendicontazione delle spese sostenute con il finanziamento regionale è effettuata ai sensi dell'art. 42 della l.r. 7/2000, **entro il 31 marzo 2023**, secondo il modulo che sarà pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione, nella sezione Polizia locale e sicurezza (Paragrafo 9 della Sezione II).

Entro tale data, pertanto, gli Enti beneficiari presentano una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento attestante che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste dal Programma (art. 42, comma 1, l.r. 7/2000). Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, sono richiesti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati (art. 42, comma 2).

La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca totale del finanziamento concesso.

I casi di revoca totale o parziale dei contributi concessi sono illustrati al paragrafo 10 della II Sezione.

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti mediante e-mail a: polizialocalesicurezza@regione.fvg.it o contattando i seguenti funzionari:

dott.ssa Donatella Lorenzini – 0432 555 533 – donatella.lorenzini@regione.fvg.it;

sig.ra Antonella Sinicco – 0432 555 814 – antonella.sinicco@regione.fvg.it;

sig.ra Roberta Romanello – 0432 555 390 – roberta.romanello@regione.fvg.it.

Cordiali saluti.

Il direttore
Stefano Rossi
(firmato digitalmente)